



Partenza - Roma, 25/03/2015
Prot. 40 / 0007518



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori
sociali e I.O.**
Divisione III

A D. G. della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali
SegreteriaDgRDL@lavoro.gov.it
SEDE

Coordinamento Tecnico delle Regioni
Via Volturmo, 58
00185 Roma
associazione@pec.tecnostruttura.it

INPS
D. G. Prestazioni a sostegno del Reddito
Dott. Luca Sabatini
luca.sabatini@inps.it
Dott. Edoardo Varano
edoardo.varano@inps.it

e. p.c. Ufficio di Gabinetto
Cons. Luigi Caso
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Ufficio Legislativo
Dott. Stefano Visonà
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
c.a. Avv. G. P. Polizzi
giovannipaolo.polizzi@avvocaturastato.it
CT 46496/14-Sez. I bis

Oggetto: trasmissione ordinanza T.A.R. n. 6365/2014 e ordinanza Consiglio di Stato n. 1108/2015

Si inoltra per opportuna conoscenza l'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 6365 del 12.12.2014 che respinge l'istanza cautelare proposta da Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessionisti contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sospensione dell'efficacia del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga e l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015 di riforma dell'ordinanza del T.A.R. sopra indicata.

Si rappresenta la necessità di dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, consentendo alla parte ricorrente, in attesa che il TAR si pronunci nel merito, l'accesso al trattamento di CIG in deroga.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani

N. 06365/2014 REG.PROV.CAU.
N. 14465/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14465 del 2014, proposto da Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Stazzema n. 20;

contro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (art. 2 co. 3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dall'istanza cautelare non si evincono gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l'accoglimento della sospensiva;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore


Roberto Vitanza, Referendario

(Zanuffone)
17/3/15 26



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 17/03/2015
Prot. 28 / 0003261 / 1.44.9



N. 1108/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2015, proposto da:

Confederazione Italiana Libere Professioni - Confprofessioni,
rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Claudio
Cataldi, con domicilio eletto presso Tommaso Di Nitto, in Roma, via
Gramsci, n.24;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n.6365 del T.A.R. LAZIO – ROMA
(Sezione Terza Bis) del 12 dicembre 2014, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Di Nitto;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa;

Ritenuto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata comporterebbe l'effettiva e grave compromissione della attività economica del

comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;
Ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l'appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 10 del c.p.a.;

Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del c.p.a..

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2015

~~IL SEGRETARIO~~
[Handwritten signature]

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CONSIGLIO DI STATO
IN SEGRETERIA (Sezione VI)
Al 11/03/2015 *[Handwritten note]*
trasmessa al MINISTERO LA. 2015
Il Segretario
MEF.
TAR ROMA SEZ III *[Handwritten signature]*